ISTITUTO COMPRENSIVO GROSSETO 6

Via Garigliano n. 16 - 58100 Grosseto (GR)
https://icgrosseto6.edu.it/ Tel.: 0564 413696
e-mail: gric82600d@istruzione.it PEC: gric82600d@pec.istruzione.it
Codice Ministeriale GRIC82600D
C.F. 80001340530 -Codice IPA:istsc_gric82600d - Codice Univoco ufficio: UFP2XB

GRIC82600D - A43E97D - REGISTRO PROTOCOLLO - 0008726 - 06/09/2026 - I.5 - I

REGOLAMENTO PER L'ACCESSO E LA PRESENZA A SCUOLA DI PROFESSIONISTI E OPERATORI ESTERNI A SUPPORTO DEGLI ALUNNI

Approvato con deliberazione del Consiglio di Istituto n. 9 **del** 02/09/2026

PREMESSA

L'Istituto Comprensivo riconosce il diritto di ogni alunno alla piena inclusione scolastica, alla partecipazione alla vita della classe, all'istruzione e alla tutela della salute.

In tale prospettiva, la scuola considera importante la collaborazione con le famiglie, con i servizi sanitari e sociali e con i professionisti che seguono gli alunni, nel rispetto delle rispettive competenze e responsabilità.

Il presente Regolamento disciplina le modalità di accesso e di presenza nei locali dell'Istituto di professionisti e operatori esterni che intervengono a supporto di alunni con disabilità, DSA, BES, disturbi del neurosviluppo o altre situazioni di difficoltà educativa, didattica, comportamentale, comunicativa o relazionale.

Particolare attenzione è riservata alla continuità tra intervento sanitario, riabilitativo, educativo e scolastico, nel rispetto dell'autonomia dell'Istituzione scolastica e della tutela della riservatezza di tutti gli alunni.

VISTI

- la **Costituzione della Repubblica Italiana**, artt. 3, 32, 33 e 34;
- la **Legge 5 febbraio 1992, n. 104**, in particolare gli artt. 12, 13 e 15;
- il **D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297**, recante il Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione;
- il **D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275**, recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
- la **Legge 8 novembre 2000, n. 328**, relativa al sistema integrato di interventi e servizi sociali;
- la **Legge 13 luglio 2015, n. 107**;
- il **D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 66**, recante norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, come modificato dal **D.Lgs. 7 agosto 2019, n. 96**;
- il **D.I. 29 dicembre 2020, n. 182**, come modificato dal **D.I. 1° agosto 2023, n. 153**, relativo al modello nazionale di PEI;
- il **Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR)**;
- il **D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196**, come modificato dal D.Lgs. 101/2018;
- il **D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81**, in materia di salute e sicurezza;

GRIC82600D - A43E97D - REGISTRO PROTOCOLLO - 0008726 - 06/09/2026 - I.5 - I

- il **D.Lgs. 5 febbraio 2024, n. 20**, istitutivo dell'Autorità Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità;
- la **Raccomandazione n. 1/2025 dell'Autorità Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità**, concernente l'accesso alla classe da parte di professionisti sanitari;
- le **Indicazioni operative per le istituzioni scolastiche per l'accesso in classe di professionisti sanitari**, approvate dall'Autorità Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità l'11 febbraio 2026 e trasmesse dal MIM con nota prot. n. 1011 del 19 marzo 2026.

Art. 1 – Finalità

1. Il presente Regolamento disciplina l'accesso e la presenza nei locali dell'Istituto di professionisti e operatori esterni che intervengono a supporto degli alunni.
2. Le disposizioni sono finalizzate a:
   a. favorire il benessere e l'inclusione degli alunni;
   b. garantire la continuità tra interventi educativi, didattici, sanitari, riabilitativi e assistenziali;
   c. favorire la collaborazione tra scuola, famiglia, servizi e professionisti;
   d. garantire il diritto all'istruzione e alla partecipazione alla vita scolastica;
   e. tutelare la riservatezza e i dati personali di tutti gli alunni;
   f. garantire il regolare svolgimento delle attività didattiche;
   g. definire procedure uniformi per l'accesso dei soggetti esterni.

Art. 2 – Ambito di applicazione

Il Regolamento si applica agli accessi richiesti per alunni:

- con disabilità certificata;
- con disturbi specifici dell'apprendimento;
- con altri disturbi del neurosviluppo;
- con bisogni educativi speciali;
- con difficoltà comportamentali, emotive, relazionali o comunicative;
- con difficoltà di apprendimento;
- per i quali la famiglia o i servizi ritengano utile l'intervento o l'osservazione di un professionista esterno.

L'accesso deve essere sempre correlato a una **specifica finalità** e non costituisce un diritto generalizzato del professionista a frequentare i locali scolastici.

Art. 3 – Figure professionali

A titolo esemplificativo, possono essere coinvolti:

Professionisti sanitari

- neuropsichiatra infantile;
- psicologo;
- psicoterapeuta;
- logopedista;
- terapista della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva (TNPEE);

GRIC82600D - A43E97D - REGISTRO PROTOCOLLO - 0008726 - 06/09/2026 - I.5 - I

- fisioterapista;
- terapista occupazionale;
- altre professioni sanitarie pertinenti al percorso dell'alunno.

Professionisti dell'area educativa

- pedagogista;
- educatore professionale;
- consulente pedagogico;
- altre figure professionali educative.

Altre figure

- professionisti e operatori ABA;
- operatori comportamentali;
- specialisti appartenenti a enti pubblici o privati;
- operatori dei servizi sociali e sociosanitari;
- altre figure professionali autorizzate dalla scuola.

L'elenco non è tassativo.

Art. 4 – Principi generali

1. Il professionista esterno opera nel rispetto dell'autonomia dell'Istituzione scolastica.
2. La sua presenza **non comporta la sostituzione del personale docente o educativo**;
3. Il professionista non può impartire disposizioni ai docenti né modificare autonomamente;

- la programmazione didattica;
- l'organizzazione della classe;
- l'orario scolastico;
- le modalità di valutazione;
- le modalità di vigilanza;
- le attività previste dal PEI o dal PDP.

4. Il confronto con il professionista costituisce elemento di collaborazione e consulenza nell'ambito delle rispettive competenze.
5. Il rapporto contrattuale del professionista con la famiglia non coinvolge in alcun modo la scuola.
6. L'accesso è autorizzato dal **Dirigente scolastico**, previa verifica della documentazione richiesta dalla procedura dell'Istituto.
7. Non è richiesto, quale condizione per l'accesso, il consenso degli altri genitori della classe né l'assenso individuale dei docenti.
8. Ai genitori degli altri alunni della classe interessata e previa dichiarazione dello specialista verrà data comunicazione dell’accesso

Art. 5 – Richiesta della famiglia

1. La richiesta di accesso è presentata dagli esercenti la responsabilità genitoriale al Dirigente scolastico utilizzando l'apposito modello.
2. La richiesta deve contenere:

- dati del professionista;

GRIC82600D - A43E97D - REGISTRO PROTOCOLLO - 0008726 - 06/09/2026 - I.5 - I

- qualifica professionale;
- ente/studio/servizio di appartenenza;
- finalità dell'intervento;
- tipologia dell'attività richiesta;
- durata e frequenza;
- eventuale richiesta di osservazione in classe;
- eventuale richiesta di confronto con i docenti;
- eventuale richiesta di partecipazione al GLO.
- La documentazione allegata deve essere limitata alle informazioni necessarie e pertinenti alle finalità istituzionali della scuola.
- Il professionista dichiara di aver preso visione del Regolamento e di impegnarsi al rispetto delle disposizioni in materia di riservatezza, protezione dei dati personali e accesso ai locali scolastici.

3. La richiesta non determina automaticamente l'autorizzazione all'accesso.

Art. 6 – Professionisti sanitari

1. Per i professionisti sanitari coinvolti nel **piano terapeutico, riabilitativo, assistenziale o nel progetto di vita di un alunno con disabilità**, si applicano le specifiche indicazioni della Raccomandazione n. 1/2025 dell'Autorità Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità e delle successive Indicazioni operative approvate l'11 febbraio 2026.
2. Il professionista sottoscrive l'impegno:
    - al rispetto della riservatezza;
    - al rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali;
    - a non interagire con gli altri alunni, salvo quanto strettamente necessario e autorizzato;
    - a non acquisire immagini, video o registrazioni dell'ambiente scolastico;
    - a non interferire con l'attività didattica;
    - a rispettare tempi e modalità stabiliti dalla scuola.

Art. 7 – Professionisti non sanitari

1. L'accesso di pedagogisti, educatori, consulenti, professionisti ABA e altre figure non sanitarie è subordinato all'autorizzazione del Dirigente scolastico.
2. Il Dirigente valuta:

- finalità dell'intervento;
- qualifica del professionista;
- natura dell'attività;
- compatibilità con il percorso scolastico;
- tempi e modalità;
- sicurezza;
- tutela della privacy;
- eventuale interferenza con l'attività didattica.

3. Il professionista presenta, ove pertinente, documentazione attestante la propria qualifica e/o l'incarico ricevuto.

Art. 8 – Operatori ABA

GRIC82600D - A43E97D - REGISTRO PROTOCOLLO - 0008726 - 06/09/2026 - I.5 - I

1. Gli interventi ABA o riconducibili ad approcci comportamentali possono essere autorizzati qualora siano compatibili con il percorso scolastico dell'alunno e con l'organizzazione dell'Istituto.
2. La scuola favorisce il confronto tra operatori, famiglia e docenti al fine di garantire coerenza educativa.
3. L'operatore ABA:

- non impartisce direttive al personale scolastico;
- non assume funzioni di insegnante;
- non decide autonomamente tempi e modalità dell'intervento;
- non utilizza altri alunni come soggetti dell'intervento;
- rispetta le regole di riservatezza;
- non effettua registrazioni senza specifica autorizzazione.

4. L'autorizzazione all'accesso **non costituisce riconoscimento da parte della scuola della validità scientifica o terapeutica del metodo utilizzato**, né certificazione della qualificazione dell'operatore.

Art. 9 – Osservazione in classe

1. L'osservazione può essere autorizzata quando sia funzionale alla comprensione dei bisogni dell'alunno e alla progettazione degli interventi.
2. L'osservazione:

- è preventivamente autorizzata;
- si svolge secondo tempi e modalità concordati;
- non deve interferire con la didattica;
- non può comportare l'acquisizione indiscriminata di dati sugli altri alunni;
- l'osservazione è limitata alle finalità autorizzate e alle informazioni pertinenti al percorso dell'alunno.
- non consente fotografie, video o registrazioni, salvo specifica autorizzazione e idonea base giuridica.

3. L'osservatore non può interagire con gli altri alunni se non nei limiti espressamente autorizzati.

Art. 10 – Confronto con i docenti

Il confronto può riguardare:

- modalità comunicative;
- strategie educative;
- autonomie;
- facilitatori;
- gestione delle difficoltà comportamentali;
- organizzazione dell'ambiente;
- partecipazione dell'alunno;
- strategie per favorire gli apprendimenti.

Il confronto avviene nel rispetto della libertà di insegnamento e delle competenze professionali.

Art. 11 – Partecipazione al GLO

GRIC82600D - A43E97D - REGISTRO PROTOCOLLO - 0008726 - 06/09/2026 - I.5 - I

1. Per gli alunni con disabilità, le figure professionali esterne possono partecipare al GLO secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
2. L'art. 9, comma 10, del D.Lgs. 66/2017 prevede espressamente la partecipazione al GLO delle figure professionali specifiche, interne ed esterne alla scuola, che interagiscono con la classe e con l'alunno.
3. Le Linee guida del PEI precisano che l'individuazione delle figure professionali esterne richiede una **formale autorizzazione del Dirigente scolastico**.
4. La partecipazione è limitata alle finalità del GLO e alle informazioni pertinenti al percorso dell'alunno.

Art. 12 – Privacy e riservatezza

1. Tutti i professionisti e operatori esterni sono tenuti al rispetto del GDPR e della normativa nazionale sulla protezione dei dati personali.
2. È vietato:

- comunicare informazioni su altri alunni;
- acquisire immagini o registrazioni non autorizzate;
- diffondere documentazione scolastica;
- utilizzare informazioni apprese a scuola per finalità diverse da quelle autorizzate;
- conservare copie di documentazione scolastica senza legittimazione.
- La tutela della riservatezza riguarda tutte le persone presenti nei locali scolastici.
- Il professionista tratta e comunica esclusivamente informazioni pertinenti alle finalità dell'intervento autorizzato, nel rispetto degli obblighi di riservatezza.

3. Particolare attenzione deve essere assicurata al trattamento dei **dati relativi alla salute**, appartenenti alle categorie particolari di dati personali.

Art. 13 – Accesso ai locali

Il professionista autorizzato:

- si identifica all'ingresso;
- registra l'accesso secondo le procedure dell'Istituto;
- accede esclusivamente agli spazi autorizzati;
- rispetta le norme di sicurezza;
- non si sposta autonomamente nei locali;
- non accede ad altri gruppi classe;
- non interagisce con altri alunni se non espressamente autorizzato.

Art. 14 – Presenza durante le attività didattiche

La presenza del professionista deve essere organizzata in modo da garantire il regolare svolgimento delle lezioni.

L'intervento non deve determinare una sistematica o ingiustificata sottrazione dell'alunno alle attività della classe.

La scuola, la famiglia e il professionista ricercano modalità che consentano, ove possibile, di coniugare **intervento specialistico e partecipazione alla vita della classe**.

GRIC82600D - A43E97D - REGISTRO PROTOCOLLO - 0008726 - 06/09/2026 - I.5 - I

Art. 15 – Responsabilità

Il professionista è responsabile delle attività professionali da lui svolte.

La sua presenza non comporta trasferimento alla scuola delle responsabilità proprie dell'attività sanitaria, terapeutica, riabilitativa o professionale.

Il personale scolastico conserva le responsabilità proprie delle funzioni istituzionali e della vigilanza.

Art. 16 – Durata dell'autorizzazione

L'autorizzazione può essere:

- occasionale;
- temporanea;
- periodica;
- annuale.

L'autorizzazione può essere modificata, sospesa o revocata dal Dirigente scolastico per motivate esigenze organizzative, di sicurezza o in caso di violazione del presente Regolamento.

Art. 17 – Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore a decorrere dalla data di approvazione da parte del Consiglio di Istituto.

Il Regolamento è pubblicato sul sito istituzionale dell'Istituto nella sezione **Regolamenti** e reso disponibile alle famiglie e al personale.

ALLEGATO 1